

Il dizionario aggiornato dell'insolvenza e delle procedure di risanamento*

ATTESTATORE - È un professionista qualificato, in genere un commercialista, chiamato a confermare ai creditori e al Tribunale due circostanze fondamentali: la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario. L'attestatore è indipendente (anche se scelto dal debitore stesso, circostanza questa che fa storcere un po' il naso ai puristi dell'indipendenza) e non deve avere alcun tipo di conflitto di interessi con la società insolvente. È una figura chiave per consentire al Tribunale, al commissario giudiziale e ai creditori di fare affidamento sulle informazioni che il debitore mette a disposizione.

BUSINESS PLAN - Le procedure di risanamento in continuità presuppongono che la società insolvente paghi i propri creditori con i flussi finanziari che derivano dalla continuazione della gestione. Il business plan, di norma redatto da un primary advisor finanziario, deve dimostrare come la gestione degli anni a venire, grazie ad una serie di azioni di risanamento, sia in grado di consentire il pagamento dei debiti correnti e di quelli antecedenti all'apertura della procedura nella percentuale prevista.

CREDITORI - Nelle procedure concorsuali i creditori non sono tutti uguali tra loro. Ci sono quelli i cui crediti sorgono dopo l'inizio del concordato («preveducibili») che debbono essere soddisfatti integralmente e quelli i cui crediti sono sorti precedenti che invece possono essere soddisfatti anche parzialmente in funzione dell'entità dei flussi finanziari generati dal piano. I creditori privilegiati (dipendenti, erario, enti previdenziali ecc.) hanno diritto di essere soddisfatti prima dei creditori chirografari. Nel concordato in continuità non esiste una percentuale minima di soddisfacimento dei creditori.

DISSESTO - Gli Organi sociali (amministratori, sindaci, revisori, dirigenti apicali) sono responsabili anche penalmente se hanno causato o hanno concorso a causare il dissesto attraverso loro comportamenti quali, ad esempio: false comunicazioni sociali, illegali ripartizioni di utili, operazioni svolte in pregiudizio dei creditori.

EFFETTI DEL CONCORDATO - Il concordato influisce sull'amministrazione dell'impresa, sui crediti, sui contratti in essere sugli obblighi di ricostituzione del capitale, sui garanti. Per quanto riguarda l'amministrazione essa è condotta in funzione della soddisfazione dei creditori sotto il controllo del commissario (uno o più) nominato dall'Autorità giudiziaria. Gli amministratori della società rimangono in carica, solitamente opportunamente rinnovati. I crediti precedenti si cristallizzano (sono bloccate le azioni esecutive) e vengono pagati nelle percentuali e nei tempi previsti nella proposta di concordato. I debiti correnti debbono essere regolarmente pagati non potendosi utilizzare la procedura per generare un ulteriore «buco». I contratti in essere proseguono, mentre si sospendono gli obblighi di ricostituire il capitale perduto o di mettere in liquidazione la società.

FALLIMENTO - Il termine scompare per effetto della riforma e viene sostituito, come tutti i suoi derivati dall'espressione «liquidazione giudiziale», fermi restando tutti gli effetti anche quelli di natura penale.

GIUDICE DELEGATO - È l'organo fondamentale che sovrintende alla procedura ed autorizza gli atti di straordinaria amministrazione. Insieme a lui gli altri organi del concordato sono il Tribunale e il commissario giudiziale.

HOLDING - La Società holding quando detiene il potere di amministrazione e controllo è chiamata a rispondere dei danni causati alle Società controllate e ai loro creditori.

IN BIANCO - Il Concordato «in bianco» (detto anche «con riserva», o «prenotativo») è un ricorso sommario al Tribunale con il quale si preannuncia il successivo deposito di un'effettiva domanda di Concordato che deve avvenire tra i 60 e 180 giorni dal deposito del ricorso in bianco. Tra l'altro, serve a bloccare le azioni dei creditori.

LIQUIDAZIONE - È l'alternativa tipica alla continuazione dell'attività. Un concordato liquidatorio possibile con la riforma solo quando è previsto l'apporto di risorse esterne, deve soddisfare integralmente i crediti preveducibili e privilegiati e quelli chirografari nella misura del 20%. Nella realtà, anche le procedure in continuità hanno un contenuto parzialmente liquidatorio attraverso della vendita degli asset non strategici.

MODIFICA - È possibile modificare la proposta concordataria fino a 15 giorni prima che i creditori esprimano la propria volontà nel corso dell'apposita adunanza.

NOMINA - Il Tribunale competente per la sede dell'impresa insolvente nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale o il Curatore a seconda delle procedure; sono remunerati sulla base delle tariffe previste dal Ministero della giustizia e il loro pagamento è carico del debitore. Con la riforma, l'albo dei soggetti abilitati sarà unico nazionale ed istituito presso il Ministero della giustizia.

ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI - La riforma prevede l'istituzione presso le camere di commercio di un apposito organismo che assiste il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi (vedi lettera P).

PROCEDURE DI ALLERTA - Sono la grande novità della riforma e mirano a comporre la crisi attraverso procedure non giudiziali e confidenziali che, agevolando le trattative tra debitori e creditori, consentano l'emersione anticipata della situazione di difficoltà economica.

QUADRO - Il concordato non presuppone un accordo quadro con i creditori. È necessario che la proposta venga approvata dalla maggioranza di questi e la minoranza è vincolata alla volontà della maggioranza (sotto il controllo comunque del Tribunale).

RIDUZIONE - L'obiettivo dichiarato dalla riforma è quello di ridurre la durata e costi delle procedure attraverso la responsabilizzazione degli organi di gestione e dei compensi professionali.

SOGGIE DI AMMISSIONE - Ogni categoria di debitore, tolti gli enti pubblici, sarà assoggettata al medesimo procedimento anche se verranno disciplinati distintamente diversi esiti possibili in relazione delle relative peculiarità soggettive e oggettive dei debitori medesimi.

TRANSAZIONE FISCALE - Per ottenere l'adesione dell'Erario alla proposta concordataria occorre presentare unitamente alla domanda di concordato un'istanza di transazione fiscale con la quale proporre il pagamento dilazionato o parziale dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali. Dopo una lunga incertezza il pagamento percentuale può oggi pacificamente riguardare anche l'Iva e le Ritenute d'acconto.

UNIONE EUROPEA - Il 22/11/2016 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di Direttiva in tema di insolvenza (2016-723) con l'obiettivo di prevenire la crisi, affrontarla tempestivamente, individuare come residuali le soluzioni liquidatorie e consentire all'imprenditore una seconda chance. In questo l'Italia, che si è mossa fino dal 2005, appare in anticipo rispetto all'annunciata normativa comunitaria.

VOTO - Il Concordato deve essere approvato dalla maggioranza, per importo, dei creditori ammessi al voto, cioè quelli pagati solo parzialmente o con una dilazione superiore all'anno. Se i creditori sono suddivisi in «classi» cioè in gruppi omogenei per situazione giuridica ed interessi economici, il concordato deve essere approvato anche dalla maggioranza per numero delle classi.

ZOMBIE - Le procedure di risanamento non sono spiriti soprannaturali capaci di restituire vita ad un cadavere, in questo caso economico. La ristrutturazione del debito e il parallelo risanamento della gestione, il cambiamento del management e la rideterminazione di un quadro definito di responsabilità, obiettivi e tempi di esecuzione non è lo strumento adatto per chi pensi di ripartire a mal gestire come prima senza cambiare nulla.

* a cura di Alessandro Solidoro
Dottore commercialista, vicepresidente Accountancy Europe